



Ordine del Giorno del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n°

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Preso atto situazione del personale inidoneo: applicazione Accordo aziendale del 10 febbraio 2009.

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Relazione del Direttore Amministrativo e della Responsabile dell'Area Personale del 20/10/2010, prot. N° 10362/UP;

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- in data 10/02/2009 è stato sottoscritto con CISL, UIL, FAISA-CISAL, UGL e SINAI un accordo relativo alla disciplina aziendale del personale inidoneo, definitivo e temporaneo, e della relativa collocazione nell'ambito dell'organico aziendale.
- Nel rispetto delle disposizioni concordate, gli uffici hanno provveduto, preliminarmente, ad avviare presso il Centro sanitario delle FF.SS. di Bari le visite del personale già definitivamente inidoneo alla data di sottoscrizione dell'Accordo succitato ed, in occasione dell'incontro sindacale del 21/04/2010, è stata illustrata a tutte le OO.SS. l'attività sino ad allora svolta in materia di personale inidoneo, fornendo, altresì, indicazione delle ulteriori attività che si sarebbero rese necessarie.
- Con l'allegata riservata del 20/10/2010, registrata al protocollo aziendale al n° 10'362/UP, il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo, ed il Responsabile dell'Area Personale, Dott.ssa Maria Fabiola Mementi, hanno illustrato alla Direzione Generale la situazione del personale inidoneo al 30/09/2010. Dalla predetta relazione emerge in particolare quanto segue:
 - a) dalla sottoscrizione dell'Accordo ad oggi sono stati già collocati in quiescenza, in prepensionamento anticipato ai sensi dell'art. 12 lett. a) della L. n° 830/1961, complessivamente n° 6 unità, tutte, ad eccezione di una, in possesso del profilo professionale di operatore d'esercizio;
 - b) i lavoratori la cui inidoneità definitiva è stata già accertata dai sanitari delle FF.SS. di Bari, alla data del 30/09/2010, sono 29; di questi, in particolare, 5 hanno chiesto l'avvio del prepensionamento ex L. n° 830/1961. Ad oggi tre pratiche risultano già accolte dall'Istituto previdenziale competente e, quindi, i dipendenti potrebbero essere collocati in quiescenza. Si fa presente che alla data odierna, in aggiunta alle precitate 29 unità, un altro lavoratore è stato dichiarato inidoneo definitivo dal medico aziendale competente (ossia l'agente Bottiglione Antonio) e lo stesso ha già presentato al protocollo aziendale la richiesta di prepensionamento ex L. n° 830/1961. Ad ogni buon conto, prima di avviare l'iter per l'esodo anticipato, secondo le previsioni contrattuali il dipendente dovrà essere sottoposto agli accertamenti ex D.M. n° 88/99 presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
 - c) gli inidonei temporanei al 30/09/2010, data di elaborazione della relazione, erano pari a n° 16 unità, mentre ad oggi, tenuto conto delle visite effettuate dal medico aziendale competente nel mese di ottobre u.s., il numero è salito a n° 19 unità, di cui 6 con una anzianità superiore ai 25 anni di servizio.
- Alla luce della situazione illustrata, per quanto riguarda il personale inidoneo in via definitiva, si ritiene che, in esecuzione dell'Accordo del 10/02/2009, sia necessario adottare le seguenti determinazioni:

- avviare d'ufficio, partendo dal personale con maggiore anzianità aziendale, il prepensionamento anticipato ex L. n° 830/1961 di n° 6 lavoratori inidonei definitivi con una anzianità contributiva al Fondo superiore a trenta anni (vedi art. 6 dell'Accordo citato), eccedenti rispetto alle 18 postazioni riservate loro dall'Accordo, non considerando, peraltro, le 6 unità le quali hanno chiesto il prepensionamento ex L. n° 830/1961 (ivi compreso l'agente Bottiglione). Tale eccedenza, quindi, potrebbe anche aumentare qualora le pratiche di prepensionamento avviate su base volontaria ed ancora non definite non dovessero concludersi positivamente;
 - programmare con il medico aziendale competente le visite per quegli operatori d'esercizio inidonei definitivi ed in possesso di parametro retributivo pari a 175 o a 183 e di anzianità di servizio di almeno 25 anni (vedi art. 5 dell'Accordo in esame). Tali visite sono finalizzate a verificare l'idoneità fisica degli stessi alle altre mansioni del profilo professionale di operatore d'esercizio; accertata l'idoneità allo svolgimento delle mansioni residue, i lavoratori in esame conserverebbero il profilo professionale di operatore d'esercizio ed il parametro retributivo posseduto fino al raggiungimento dei 30 anni di anzianità. Maturati i trent'anni di servizio l'Azienda potrebbe poi ricorrere d'ufficio al loro prepensionamento ex L. n° 830/1961, ai sensi dell'art 6 dell'Accordo;
 - riqualificare tutti gli altri lavoratori inidonei in via definitiva, con parametro retributivo inferiore a 175 e con meno di 25 anni di servizio, nell'ambito delle postazioni loro riservate dall'art. 10 dell'Accordo del 10/02/2009, previa verifica dell'idoneità fisica e dell'attitudine all'espletamento delle mansioni riferite al posto da coprire, tramite l'apposizione di un periodo di prova di tre mesi.
- Invece, per quanto riguarda il personale inidoneo in via temporanea, poiché allo stesso sono riservate soltanto n° 4 postazioni (di cui 1 come centralinista e 3 come ausiliario), oltre a quelle eventualmente non utilizzate ricomprese nelle altre 18 postazioni riservate alla riqualificazione del personale definitivamente inidoneo, ad oggi interamente occupate, si ritiene che, in esecuzione dell'Accordo del 10/02/2009, si renda necessario adottare le seguenti determinazioni:
- collocare in aspettativa per motivi di salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, modificato dall'art. 4 dell'A.N. del 19/09/2005, il personale temporaneamente inidoneo eccedente le 4 postazioni ad esso riservate dall'Accordo, con corresponsione a favore degli stessi della retribuzione ridotta prevista dall'A.N. del 2005 (ossia per i primi 360 giorni una retribuzione ridotta al 50% per dipendenti con carichi familiari fino a due persone, ovvero al 66,67% per carichi superiori, con ulteriore riduzione del 25% per i lavoratori con meno di cinque anni di servizio). In tale caso, benché l'Accordo preveda una rotazione quindicinale, quest'ultima potrà avere inizio soltanto in presenza di future vacanze organiche e con riesame della situazione con cadenza mensile;
 - riservare le 4 postazioni riservate agli inidonei temporanei agli operatori d'esercizio inidonei temporanei con almeno 20 anni di anzianità, prevedendo per ciascuno di essi, in caso di eccedenza, una rotazione per periodi di quindici giorni.
- Un approfondimento particolare merita, altresì, la fattispecie dell'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, spettante in base all'art. 13 dell'Accordo del 10/02/2009, in quanto, in considerazione delle decisioni da assumere per le prossime quiescenze ex L. n° 830/1961 e anche nei confronti di un lavoratore già esodato (Sig. Laguercia Alfredo), occorre chiarire la portata della norma contrattuale.
- Infatti, secondo le previsioni dell'Accordo, ai lavoratori già inidonei alla data di sottoscrizione dell'Accordo, esodati previo accoglimento da parte dell'INPS delle istanze di prepensionamento avviate su base volontaria, spetta una indennità aggiuntiva nella misura di € 500,00 per ogni mese intero mancante al raggiungimento di 35 anni di anzianità contributiva maturata in AMAT, per un importo complessivo comunque compreso tra il limite minimo di € 6'000,00 (spettante anche nell'ipotesi di superamento dei 35 anni) ed il limite massimo di € 36'000,00. Agli agenti definitivamente inidonei alla data di sottoscrizione dell'Accordo, finora posti in quiescenza ai sensi della L. n° 830/1961 su base volontaria, è stata riconosciuta ed erogata l'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto calcolata nei termini dell'Accordo. Si sottolinea, in particolare, che l'indennità in questione è stata riconosciuta, anche se ancora materialmente non corrisposta, anche all'ex dipendente Laguercia, dichiarato inidoneo definitivo dal medico aziendale competente il 2 ottobre 2009 in quanto, anche se non idoneo alla data del 10/02/2009 (data di sottoscrizione dell'Accordo), lo stesso lo è diventato immediatamente dopo, in quella che si può definire fase di prima applicazione dell'Accordo.
- Vista la formulazione letterale dell'articolo in esame, in particolare dell'ultimo comma, si potrebbe dedurre che i beneficiari dell'indennità possano essere tutti gli inidonei definitivi che chiedono il collocamento in quiescenza, addirittura a prescindere dalla fruizione dei benefici ex L. n° 830/1961, a condizione, però, che risultino in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo ed il cui esodo avvenga durante la fase di prima applicazione che, si ritiene, non può ad oggi considerarsi conclusa in quanto non è stata disposta ancora alcuna riqualificazione del personale.
- A tal riguardo, in merito alla corresponsione dell'indennità aggiuntiva si propone di estendere la fruibilità dell'indennità aggiuntiva a tutto il personale dichiarato definitivamente inidoneo (anche dal solo medico aziendale, salvo successiva conferma da parte del Centro medico FF.SS. di Bari) alla data di adozione del

presente provvedimento, considerata come limite temporale della prima applicazione dell'Accordo aziendale.

- Delle determinazioni assunte in merito e dell'avvio del collocamento in aspettativa del personale se ne dovrà dare comunque preventiva informativa alle OO.SS..

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

- di prendere atto dei contenuti della relazione del 20/10/2010, registrata al protocollo aziendale al n° 10'362/UP, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla Direzione Generale, in applicazione all'Accordo del 10/02/2009, di procedere nei termini di seguito indicati, previa informativa alle OO.SS. da dare con le forme ritenute più opportune dalla Direzione Generale:
 - a) avviare il prepensionamento d'ufficio ex art. 12, lett. a) della L. n° 830/1961 del personale inidoneo in via definitiva avente una anzianità contributiva superiore ai trent'anni ed eccedente le 18 postazioni riservate dall'Accordo alla riqualificazione del personale inidoneo definitivo, partendo dal personale con maggiore anzianità aziendale;
 - b) inviare a visita dal medico aziendale competente gli operatori d'esercizio con inidoneità definitiva e con parametro retributivo pari a 175 o a 183 e almeno 25 anni di anzianità di servizio, per impiegarli nello svolgimento delle mansioni residue previste dal profilo posseduto (capolinea, verificatori, manovratori, conducenti di autovetture, ecc.), con conseguente conservazione del profilo e del parametro retributivo fino al raggiungimento dei 30 anni di anzianità. Raggiunta tale anzianità, si potrà procedere al loro esonero d'ufficio ex art. 12 della L. n° 830/1961, pur sempre nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
 - c) riqualificare tutti gli altri lavoratori inidonei in via definitiva, con parametro retributivo inferiore a 175 e con meno di 25 anni di servizio, nell'ambito delle postazioni loro riservate dall'art. 10 dell'Accordo del 10/02/2009 eccedenti rispetto all'impiego del personale di cui al punto b) dichiarato non idoneo anche allo svolgimento delle mansioni residue del profilo professionale posseduto;
 - d) collocare in aspettativa per motivi di salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, come modificato dall'art. 4 dell'A.N. del 19/09/2005, con corresponsione della retribuzione ridotta, il personale inidoneo temporaneo eccedente le 4 postazioni ad esso riservate, con previsione di una rotazione quindicinale in presenza di future vacanze organiche e con riesame della situazione con cadenza mensile;
 - e) riservare, allo stato, le 4 postazioni riservate agli inidonei temporanei agli operatori d'esercizio inidonei temporanei con almeno 20 anni di anzianità, prevedendo anche per ciascuno di essi, in caso di eccedenza, una rotazione per periodi di quindici giorni.
 - f) Riconoscere il beneficio dell'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto prevista all'art. 13 dell'Accordo a favore di tutto il personale dichiarato definitivamente inidoneo (anche dal solo medico aziendale, salvo successiva conferma da parte del Centro medico FF.SS. di Bari) alla data di adozione del presente provvedimento, considerata come limite temporale della prima applicazione dell'Accordo aziendale.